

DELIBERAZIONE NR. 563 DEL 02/04/2026

OGGETTO: CONVENZIONE A FINI DIDATTICI INTEGRATIVI CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE DA PARTE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**nella persona del Dott. Francesco Locati**

**ASSISTITO DA:**

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DR. GIANLUCA VECCHI

IL DIRETTORE SANITARIO F.F.

DOTT.SSA GIULIA BOMBARDIERI

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO

DR.SSA SIMONETTA CESA

**Premesso che** con nota del 5 gennaio 2026, prot. n. 410, questa ASST ha comunicato all'Università degli studi di Roma "La Sapienza" la volontà di instaurare una collaborazione didattica con la scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare, previa stipula di apposita convenzione ai sensi del DPR 11 luglio 1980 n. 382, per la messa a disposizione delle strutture, delle attrezzature e del personale afferenti alla SC Cardiologia 1 in qualità di struttura complementare per le esigenze didattico formative della suddetta scuola di specializzazione;

**Vista** la comunicazione del 26 gennaio 2026, prot. ASST n. 5717, con la quale il citato Ateneo ha trasmesso la bozza della convenzione per disciplinare l'utilizzo della SC Cardiologia 1, quale struttura complementare per le esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare;

**Richiamati:**

- l'art. 27 del DPR 11 luglio 1980 n. 382, che consente alle Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- gli artt. 1 e 2 del DPR 10 marzo 1982 n. 162, che stabiliscono che le scuole dirette a fini speciali e le scuole di specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e

concorrono a realizzare i fini istituzionali delle università e che il numero complessivo degli studenti da ammettere a tali scuole è determinato nello statuto in relazione alla disponibilità, acquisita anche in seguito a convenzioni stipulate in conformità all'ordinamento universitario, di idonee strutture e attrezzature e di personale docente e non docente necessari all'efficace svolgimento dei corsi;

- l'art. 6, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, che al fine di soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali prevede la stipula di specifici protocolli tra università e regioni per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione e rinvia alla sottoscrizione di appositi accordi tra le università e le aziende ospedaliere la definizione dei rapporti in attuazione delle predette intese;
- il d.lgs. 17 agosto 1999 n. 368 di attuazione di direttive comunitarie in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli, che riconosce la validità della formazione del medico specialista effettuata presso un'azienda ospedaliera, a tal fine accreditata dalle autorità competenti, per il conseguimento del diploma di medico chirurgo specialista;
- il DPCM 24 maggio 2001, con il quale sono stati forniti indirizzi circa le modalità di partecipazione delle università alla programmazione sanitaria nonché di integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca svolte dal Servizio sanitario nazionale e dalle università;
- il DM 4 febbraio 2015 n. 68 "Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria";
- il DL 13 giugno 2017 n. 402 "Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del DI n. 68/2015";
- la nota MIUR del 7 novembre 2017, prot. n. 0182314, "Strutture che compongono la rete formativa delle scuole di specializzazione di area sanitaria di cui al DI 13.06.2017 n. 402";

**Considerato** che il direttore della SC Cardiologia 1 ha confermato il proprio parere favorevole alla stipula della convenzione di cui trattasi;

**Accertata** la possibilità di collaborare, ai sensi delle su menzionate disposizioni e coerentemente con la propria mission e la vision aziendale, alla formazione specialistica di giovani medici, senza alcun pregiudizio per lo svolgimento delle attività di cura e assistenza;

**Accertato**, altresì, che ricorrono i presupposti per sottoscrivere la convenzione per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie a fini didattici integrativi da parte della scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare dell'Università degli studi di Roma "la Sapienza";

**Dato atto** che l'adozione del presente provvedimento non comporta l'adozione di alcun onere a carico del bilancio aziendale;

**Dato atto**, altresì, che il responsabile del procedimento è la dr.ssa Eleonora Zucchinali, direttore ad interim della SC Affari generali;

**Acquisito** il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario f.f. e del direttore sociosanitario.

#### DELIBERA

1. di sottoscrivere con l'Università degli studi di Roma "La Sapienza" la convenzione per l'utilizzo da parte della scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare dello stesso Ateneo delle strutture, delle attrezzature e del personale della SC Cardiologia 1

- quale struttura complementare – a fini didattici integrativi, nei termini di cui al testo allegato al presente atto (all. A);
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio aziendale;
  3. di dare atto, altresì, che la dr.ssa Eleonora Zucchinali, direttore ad interim della SC Affari generali, è responsabile del procedimento.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Francesco Locati

**CONVENZIONE DIDATTICA TRA SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA E ASST PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO PER L'INSERIMENTO DELL'ASST NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA E PSICOLOGIA  
(struttura COMPLEMENTARE assistenziale – fuori Regione Lazio)**

l'Università degli studi di Roma "La Sapienza", in persona della Rettrice pro tempore prof.ssa Antonella Polimeni, nata a Roma il 6 ottobre 1962, a quanto segue autorizzata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 aprile 2017, (di seguito indicata "Università")

E

l'Azienda sociosanitaria territoriale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, codice fiscale n. 04114370168, rappresentata dal direttore generale dott. Francesco Locati, nato a Treviglio (BG) il 3 maggio 1960, domiciliato per la carica in Bergamo, Piazza OMS, 1 (di seguito indicata "ASST")

di seguito indicate congiuntamente "Parti" e singolarmente anche "Parte"

**VISTI:**

- il D.P.R. n. 382/1980 "*Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica*" e ss.mm.ii.;
- l'art. 6 comma 2 del d.lgs. n. 502/1992 "*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*";
- il d.lgs. n. 368/1999 "*Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE*" e ss.mm.ii.;
- il D.M. n. 270/2004 "*Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*" e ss.mm.ii.;
- il D.I. MIUR-Ministero della Salute n. 68/2015 "*Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria*" e ss.mm.ii.;
- il D.I. MIUR-Ministero della Salute n. 402/2017 "*Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria*" e ss.mm.ii.;
- il verbale n. 7.2 della Giunta di Facoltà del 21.01.2026 che su conforme proposta del Consiglio della Scuola di Specializzazione ha approvato la stipula della presente convenzione;

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**ART. 1 – Scopo della convenzione**

Allo scopo di favorire la collaborazione tra l'Università e l'ASST per l'ampliamento della rete formativa della scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare l'ASST mette a disposizione dell'Università spazi e attrezzature della SC Cardiologia 1, in qualità di struttura complementare, per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale di iscritti alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare.

## **ART. 2 – Impegno delle Parti**

Per l'attuazione del rapporto di collaborazione di cui al precedente art. 1:

- a) l'ASST mette a disposizione dell'Università la SC Cardiologia 1, al fine di raggiungere o completare l'attività necessaria alla formazione dei medici in formazione specialistica, così come definita al successivo art. 4, e si impegna a garantire l'espletamento delle attività formative e assistenziali secondo quanto previsto dal piano formativo di cui all'art. 38, comma 2 del d.lgs. n. 368/1999, definito dal Consiglio della scuola di specializzazione, e dallo stesso attribuito ai medici in formazione specialistica.
- b) l'Università e l'ASST, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono di concerto modalità e forme di partecipazione del personale del Servizio Sanitario Regionale all'attività didattica;
- c) l'Università può attribuire ai dirigenti dell'ASST le funzioni di professore a contratto, a titolo gratuito, previa acquisizione del nulla osta dell'ASST, per l'esperimento di compiti di formazione nell'ambito dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico della Scuola secondo la normativa vigente.

## **ART. 3 – Modalità di applicazione**

Le modalità di svolgimento delle attività di formazione, così come definite dal successivo art. 4, e le sedi delle stesse, vengono stabilite nel piano formativo individuale del medico in formazione specialistica, deliberato dal Consiglio della scuola di specializzazione all'inizio dell'anno accademico, in apposita seduta.

Secondo il piano formativo, il medico in formazione specialistica viene assegnato alle strutture dell'ASST per il tempo necessario ad acquisire le abilità professionali da esso previste. Durante tale periodo l'ASST si impegna a consentire al medico in formazione specialistica l'effettuazione di attività assistenziali in prima persona, con impegno del tutor a guidarne l'attività.

Il Direttore della struttura interessata presso cui viene effettuata la formazione è responsabile dell'attività svolta dal medico in formazione specialistica ed è tenuto a documentarla.

## **ART. 4 – Formazione prevista per i medici in formazione specialistica**

La formazione del medico in formazione specialistica, ai sensi del d.lgs. n. 368/1999, dell'art. 6 del d.lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e del D.M. n. 68/2015, implica la partecipazione guidata o diretta alle attività mediche del servizio di cui fanno parte le strutture nelle quali si effettua la formazione stessa, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal medico responsabile della formazione.

L'attività dei medici in formazione specialistica non deve essere utilizzata per sopperire a carenze di organico delle strutture, ma deve essere finalizzata essenzialmente all'apprendimento con assunzione progressiva di responsabilità personale in tutte le attività proprie della struttura di assegnazione.

In ogni caso il medico in formazione specialistica non può essere impiegato in totale autonomia nell'assunzione di competenze di natura specialistica.

Il monitoraggio interno e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, devono essere documentati, come previsto dal d.lgs. n. 368/1999, dal libretto-diario delle attività formative nel quale vengono mensilmente annotate e certificate con firme del docente-tutore le attività svolte dal medico in formazione specialistica, nonché il giudizio sull'acquisizione delle competenze, capacità ed attitudini del medico in formazione specialistica.

### **ART. 5 – Assicurazione**

L'ASST ai sensi dell'art. 41, comma 3 del d.lgs. n. 368/1999, provvede con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione presso le strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

In conformità all' art. 10, comma 3, della Legge n. 24/2017, il medico in formazione specialistica provvede alla stipula di un'assicurazione per gli eventi determinati da colpa grave. In caso di infortunio durante l'attività assistenziale, compreso l'infortunio in itinere, l'ASST provvederà ad effettuare la relativa denuncia INAIL come previsto dalla normativa vigente.

### **ART. 6 – Sorveglianza sanitaria**

Preso atto che ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, i medici in formazione specialistica, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto, devono essere intesi come “lavoratori”, le Parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa.

Durante lo svolgimento dell'attività regolamentata dalla convenzione i medici in formazione specialistica sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative vigenti, dei limiti e divieti posti dalla legge in tema di igiene, sicurezza del lavoro e prevenzione infortuni, nonché di ogni altra disposizione eventualmente dettata dall'ASST.

L'ASST garantisce che le attrezzature, gli apparecchi e le macchine che saranno utilizzate sono in regola con le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e si impegna a rendere disponibili i dispositivi di protezione collettiva e individuale correlati alle specifiche attività svolte.

Le Parti si impegnano, inoltre, a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa e di seguito riassunti rimandando a eventuali incontri specifici la definizione di ulteriori interventi rivolti a ridurre al minimo i rischi.

L'ASST si farà carico:

- degli obblighi di cui all'art. 36 “Informazione ai lavoratori” del d.lgs. n. 81/2008 in quanto le informazioni sono strettamente connesse: a) all'organizzazione del Servizio prevenzione e protezione (SPP) aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda; b) al rischio intrinseco aziendale;
- degli obblighi di cui all'art. 41 “Sorveglianza sanitaria” del d.lgs. n. 81/2008 (vedasi in particolare il comma 6 dell'art. 41 dello stesso d.lgs. n. 81/2008);
- della formazione specifica in base all'art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definiti dall'Accordo in conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome n. 221/CSR del 21 dicembre 2011.

L'Università si impegna a fornire l'erogazione della formazione generale in base all'art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definiti dall'Accordo in conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome n. 221/CSR del 21 dicembre 2011.

Qualora i medici in formazione specialistica dovessero svolgere la propria attività presso aree disciplinate dal d.lgs. 31 luglio 2020 n. 101, le Parti attueranno quanto previsto dallo stesso decreto in materia di radioprotezione e in particolare:

- l'ASST fornirà all'esperto di radioprotezione dell'Università le informazioni da questi richieste e ritenute necessarie alla valutazione dei rischi prevista dall'art. 109 del d.lgs. n. 101/2020, alla conseguente classificazione di radioprotezione e, nel caso in cui i medici in formazione specialistica siano classificati come "Esposti", alla definizione dei vincoli di dose;
- in ottemperanza agli artt. 112 o 115 del d.lgs. n. 101/2020, l'Università trasmetterà i nominativi dei medici in formazione specialistica comprensivi delle classificazioni di radioprotezione. Nel caso in cui i medici in formazione specialistica siano classificati come "Esposti", l'Università garantirà la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 134 del d.lgs. n. 101/2020 e trasmetterà all'ASST i giudizi di idoneità previsti agli artt. 135 e 136 dello stesso decreto;
- in tutti i casi, ai sensi degli artt. 113 e 115 del d.lgs. n. 101/2020, l'ASST provvederà all'informazione e alla formazione specifica dei medici in formazione specialistica prevista dall'art. 111 del d.lgs. n. 101/2020, a fornire i dispositivi di protezione e, qualora necessario, i mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale indicati dall'esperto di radioprotezione dell'Università e approvati dall'esperto di radioprotezione dell'ASST. Nel caso in cui i medici in formazione specialistica siano classificati "Esposti", l'ASST provvederà, inoltre, per il tramite dei suoi esperti di radioprotezione, ad approvare la classificazione di radioprotezione e il vincolo di dose proposto nonché a trasmettere con frequenza trimestrale le valutazioni dosimetriche al fine della loro trascrizione sulle schede dosimetriche ed eventualmente sui libretti individuali di radioprotezione.

Per le attività di cui alla presente convenzione le figure espressamente previste dall'art. 2 del d.lgs. n. 81/2008 sono quelle dell'ASST.

#### **ART. 7 – Verifica della corretta applicazione della convenzione**

Il direttore della Scuola ed il direttore della struttura interessata vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento.

#### **ART. 8 – Trattamento dei dati personali**

In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dal d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, tutti i dati che saranno trattati dalle Parti in esecuzione della presente convenzione verranno utilizzati solo per perseguire le finalità previste dall'art. 2, nonché per adempiere agli obblighi di legge e saranno trattati con modalità manuali e automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.

Le Parti assicurano inoltre l'adozione di misure tecniche e organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come specificamente richiesto dall'art. 32 del citato Regolamento.

In particolare, l'Università, in qualità di titolare del trattamento, autorizza l'ASST a trattare i dati personali del medico in formazione specialistica, conferendole la nomina di responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento.

L'ASST, in qualità di titolare del trattamento per i dati dei medici che svolgono attività di tutor, autorizza l'Università a trattare i dati personali che saranno comunicati nell'ambito dello svolgimento dell'attività in oggetto.

Oltre ad assicurare i suddetti impegni, le Parti, si impegnano anche a:

- consentire il trattamento solo a persone autorizzate che hanno assunto l'impegno alla riservatezza;
- assistere l'altra Parte, ove possibile, per dare seguito a eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
- mettere a disposizione dell'altra Parte, ove possibile, su sua specifica richiesta, le informazioni per dimostrare il rispetto dei suddetti obblighi e consentire eventuali ispezioni.

I dati personali trattati dalle Parti saranno cancellati nel momento in cui non saranno più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione previsti dalla normativa.

Il medico in formazione specialistica potrà accedere solo ai dati strettamente necessari per l'espletamento dell'attività professionalizzante e, per esso, è stabilito l'obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'ASST e su ogni altra informazione di cui venga a conoscenza nell'ambito del periodo di formazione. A tal fine il medico in formazione specialistica sarà autorizzato al trattamento dei dati dall'ASST e dovrà assicurare un comportamento corretto, osservando le istruzioni impartite dall'ASST.

#### **ART. 9 – Imposta di bollo**

L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, D.P.R. n. 642/1972 e ss. mm. ii., nella misura vigente al momento della stipula, e viene assolta in modalità virtuale da "Sapienza" Università di Roma, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 672/1972, come da autorizzazione n. 87826 del 10/11/2016. La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della parte 2<sup>a</sup> della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986, ed eventuali spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

#### **ART. 10 – Modifiche alla convenzione**

Eventuali modifiche alla presente convenzione dovranno essere preventivamente concordate e sottoposte all'esame degli organi deliberanti delle Parti contraenti.

#### **ART. 11 – Entrata in vigore e durata**

Il presente atto, sottoscritto con firma digitale, entra in vigore a partire dal giorno 1 novembre 2025 ed ha durata pari a 3 anni con possibilità di rinnovo nelle medesime forme previste per la sua stipula, previa richiesta esplicita di una delle Parti e accordo fra le Parti stesse.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Università degli studi di Roma  
"La Sapienza"  
La Rettrice  
prof.ssa Antonella Polimeni

ASST Papa Giovanni XXIII  
Il Direttore generale  
dott. Francesco Locati

all. A: Descrizione della struttura





## ALLEGATO A

### DESCRIZIONE DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE

SC	Direttore	Codice NSIS
Cardiologia 1	prof. Michele Senni	0801

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE** (proposta n. 531/2026)

Oggetto: CONVENZIONE A FINI DIDATTICI INTEGRATIVI CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE DA PARTE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE.

**SC PROPONENTE**

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 27/03/2026

Il direttore ad interim  
Dr.ssa Eleonora Zucchinali

## PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.531/2026

ad oggetto:

CONVENZIONE A FINI DIDATTICI INTEGRATIVI CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE DA PARTE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE.

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

<b>DIRETTORE AMMINISTRATIVO :</b> Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Vecchi Gianluca
Note:	

<b>DIRETTORE SANITARIO Facente funzione:</b> Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Bombardieri Giulia
Note:	

<b>DIRETTORE SOCIOSANITARIO :</b> Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Cesa Simonetta
Note:	

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

---

**Publicata all'Albo Pretorio on-line  
dell'Azienda socio sanitaria territoriale  
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

**per 15 giorni**

---